COMUNE DI ACRI

Provincia di CS

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLE CAUSE DEL DISSESTO

Art. 246 D.Lgs. 18 AGOSTO 2000 N.267

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Daniele Carlomagno

Dott.ssa Lidia Masullo

Dott. Tommaso Luciano Bruno

COMUNE DI ACRI

(Provincia di Cosenza)

Collegio dei Revisori

Verbale n. 28 del 23/12/2016

OGGETTO: Relazione del Collegio dei Revisori sulle cause del dissesto ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n.267/2000 .

L'anno **2016,** il giorno **23,** del mese di **Dicembre,** presso lo studio del Componente, dott. Tommaso Luciano Bruno, in Catanzaro, alle ore 9,15, si riunisce il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 28/09/2015, con decorrenza incarico dal 16/10/2015.

Il Collegio è formato da:

- dott. Daniele Carlomagno - Presidente;
- dott. Tommaso Luciano Bruno - Componente;
- dott.ssa Lidia Masullo - Componente.

Risultano presenti tutti i Componenti.

Il Collegio completa la stesura della relazione ex art. 246 del D.Lgs. n.267/2000, relativa alle cause del dissesto, che si allega al presente verbale di cui forma parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 10,45, previa lettura e sottoscrizione dello stesso da parte di tutti i componenti che, dopo averlo firmato digitalmente, demandano al Presidente il successivo inoltro, a mezzo PEC, al Comune di Acri.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Daniele Carlomagno

Dott.ssa Lidia Masullo

Dott. Tommaso Luciano Bruno

Il QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Gli artt. **243-bis e 243–quater del d.lgs 267/2000**, disciplinano la procedura e l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

L'art. 243-bis prevede la possibilità per gli enti locali per i quali "sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario" e "nel caso in cui le misure di cui agli artt. 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio", di attivare il ricorso alla procedura di riequilibrio con delibera consiliare.

Il PFRP deve contenere le misure occorrenti a superare le condizioni di squilibrio elencate al suddetto art. 243-bis.

L'art. 243-quater dispone che la commissione per la finanza locale esamina il PFRP e trasmette la relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio.

La delibera può essere impugnata entro 30 giorni innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano entro 30 giorni dal deposito del ricorso.

Le sezioni riunite si pronunciano in un unico grado.

Si applica l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/11 con l'assegnazione al consiglio dell'ente, da parte del prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto, nelle seguenti ipotesi:

a) Mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'art. 243-bis comma 5;
b) Diniego dell'approvazione del piano;
c) Accertamento da parte della competente sezione di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario al termine del periodo di durata del piano stesso.

Nel caso specifico del Comune di Acri si è verificata l'ipotesi sub b) sopra indicata.

Si ritiene utile, a questo punto, per opportuna conoscenza, esaminare alcune delle principali norme in materia di dissesto finanziario .

Definizione dello stato di dissesto

L'art. 244, comma 1, disc del d.lgs 267/200**0** disciplina la definizione di dissesto finanziario.

Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di

terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.

Soggetti della procedura di risanamento.

L'art. 245 sancisce che:

1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.

2. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.

3. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

Deliberazione di dissesto.

Il successivo art. 246, comma 1, così recita:

" La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto."

Mentre il comma 2 prevede che:

"La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione."

Omissione della deliberazione di dissesto.

L'art.247, comma 2, dispone che:

“ Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

Inoltre, i successivi commi 3 e 4 dispongono rispettivamente:

“Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.”

“ Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141” .

Conseguenze della dichiarazione di dissesto.

Si sintetizzano, infine, le principali conseguenze derivanti dalla dichiarazione di dissesto finanziario:

- sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio (art.248, comma1);

- non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione (art.248, comma 2);

- i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità. (art.248,comma 3) ;

- gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni (art.249, comma 1) .

Il capo II del T.U.E.L. contiene tutte le norme che disciplinano il dissesto finanziario finalizzate a riportare l’ente al risanamento tramite l’azzeramento del debito pregresso e, quindi, alla condizione di ente sano.

FATTORI E CAUSE DEL DISSESTO

Le vicende che hanno portato l’ente all’attuale situazione di dissesto risultano dai numerosi atti, oggetto di istruttoria da parte della Corte dei conti, già passati, in più occasioni, al vaglio del Consiglio Comunale di Acri.

In questa sede questo Organo di revisione, pur essendosi insediato in data abbastanza recente (19/10/2015), ritiene opportuno, in ossequio a quanto previsto dall'art.246 del T.U.E.L., ripercorrere ed analizzare le cause che hanno determinato il citato dissesto.

Preliminarmente va detto che la Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo della Calabria- ha rilevato a carico dell'ente numerosi fattori di criticità che hanno pregiudicato fortemente l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente.

A giudizio di questo Organo di revisione il punto di partenza nell'excursus temporale delle vicende che hanno portato all'attuale situazione dell'Ente può sicuramente collocarsi nell'attività di controllo di cui alla **delibera n. 24/2013**, con cui la Sezione regionale di controllo, relativamente ai rendiconti dal 2009 al 2011, aveva riscontrato il superamento di quattro parametri, su dieci previsti, con particolare riferimento alla consistenza dei residui attivi e passivi rapportati agli accertamenti ed agli impegni di competenza ed all'esistenza di anticipazioni di tesoreria non rimborsate al 31.12.2011 e riteneva insufficienti le misure correttive adottate dal Consiglio comunale con delibera n. 48 del 29.11.2012.

Con **delibera n. 71/2013** la sezione qualificava come generiche le misure correttive individuate in quanto perdurava la grave crisi di liquidità dell'ente ed ha verificato l'inadempimento da parte del Comune di Acri in ordine all'adozione delle misure correttive richieste;

ha accertato l'aggravamento, nel corso del 2013, della situazione finanziaria dell'ente e la persistenza dei profili di criticità già riscontrati nella precedente deliberazione n.24/2013 idonei a provocare, ai sensi dell'art.6, co.2, del D. Lgs. 149/2011, il dissesto finanziario dell'ente;

ha disposto di assegnare al Comune di Acri un termine di 15 giorni dalla data di trasmissione della deliberazione al fine di consentire la produzione di eventuali ulteriori controdeduzioni e di procedere, entro il termine di 30 giorni previsto dall'art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011, all'accertamento del perdurare dell'inadempimento e della sussistenza delle condizioni di cui all'art.244 del D.Lgs.267/2000.

La Sezione ha, inoltre, dichiarato la sussistenza delle condizioni comportanti la preclusione di cui all'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000, impeditiva, con effetto immediato, dell'attuazione dei programmi di spesa, non obbligatori per legge, che risultano influenzati dalle criticità presenti e indicate nella medesima delibera n.71/2013.

In seguito alla pronuncia della Sezione n.71/2013, l'Ente ha adottato la deliberazione del Consiglio comunale n.43 del 15 novembre 2013, avente ad oggetto "*controdeduzioni alla delibera corte dei conti n.71/2013*".

La Sezione di Controllo con **delibera n. 80 del 21 novembre 2013**, anche dopo l'approvazione della deliberazione di C.C. n.43/2013, ha accertato il permanere dell'inadempimento delle misure correttive richieste e la sussistenza di tutti gli indicatori di una situazione di squilibrio finanziario in grado di determinare il dissesto dell'ente (art.244 del D.Lgs. 267/2000). Nello specifico:

- squilibri nella gestione dei residui;
- mantenimento in bilancio di residui attivi sopravvalutati, risalenti ed inesigibili;
- crisi irreversibile di liquidità con ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria (e fondi vincolati) di notevole entità;
- ingenti debiti fuori bilancio;
- sopravvalutazione di entrate.

La Sezione ha, pertanto, dato luogo alle fasi successive della procedura di cui all'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente di un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto finanziario.

II Comune di Acri, con delibera n. 56 del 30 dicembre 2013, **ha dichiarato il dissesto finanziario ed ha** nel contempo **impugnato la delibera della Sezione di Controllo n.80/2013 presso le Sezioni Riunite** in sede giurisdizionale.

Le Sezioni Riunite, nell'udienza del 30 aprile 2014, **con sentenza n. 20/2014/EL** hanno accolto parzialmente il ricorso proposto dal Comune di Acri, assegnando un termine di 90 giorni per la presentazione del piano di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243 bis del D.lgs. 267/2000.

Ottemperando a quanto deciso dalle Sezioni Riunite con la sentenza n.20/2014/ EL il Comune di Acri, con deliberazione del C.C. n. 41 del 25/07/2014, ha approvato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale richiedendo, contestualmente, l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'art.243-ter del D.Lgs. n.267/2000 .

II suddetto piano è stato successivamente rimodulato a seguito della concessione dell'anticipazione di liquidità di cui all'art.32 del d.l. n. 66/2014 e del riaccertamento straordinario dei residui con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 60 del 3/12/2014 (modifica del piano per effetto dell'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art.32 del d.l. 66/2014, concessa dalla Cassa DD.PP. nella misura di euro 15.500.000,00) e n. 66 del 30/12/2015 (conseguente al maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui ex art.3, comma 7, del d.lgs.118/2011). Quest'ultima rimodulazione è stata richiesta dalla Direzione Centrale della Finanza locale presso il Ministero dell'Interno.
Acquisita la relazione conclusiva della suddetta Direzione Centrale in data 14 aprile 2016, con nota prot. 1197 , ed analizzata tutta la documentazione nel frattempo acquisita agli atti, la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Calabria, con la **delibera n. 65 del 19 luglio 2016, depositata il 6 settembre 2016**, ha deliberato di non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale valutandolo non congruo ai fini del riequilibrio finanziario dell'ente.

Il Comune di Acri con deliberazione di Giunta n. 168 del 26/07/2016 ha deciso di impugnare la suddetta delibera n.65/2016 della Sezione regionale di controllo della Calabria innanzi alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti, affidando incarico ad un legale.
All'esito del giudizio tenutosi presso le suddette **Sezioni Riunite** è stata emessa la **sentenza n. 25/2016/EL,** depositata in data 7 dicembre 2016 .
Tale sentenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Acri confermando di fatto il giudizio espresso dalla Sezione regionale di controllo della Calabria con la delibera n. 65/2016 ed aprendo, di fatto, la strada verso il dissesto finanziario per il Comune di Acri .

Venendo alle censure della Sezione territoriale, confermate poi anche in sede giurisdizionale dalle Sezioni Riunite con la suddetta sentenza n.25/2016/EL, le stesse si basano essenzialmente sul doppio appostamento, sia pure parziale, (€ 6.888.808,09), nelle entrate titolo II, delle somme derivanti dall'anticipazione di liquidità (pari a € 15.500.000,00) ex art 32 d.l. 66/2014 concessa dalla Cassa depositi e prestiti nel corso del 2014.

Alla ricezione di tale anticipazione il Comune di Acri, apportava, con deliberazione n. 47 del 27 ottobre 2014, le variazioni al bilancio di previsione per il 2014 e rimodulava, con deliberazione consiliare n. 60 del 3 dicembre 2014, il piano di riequilibrio precedentemente approvato.

La Sezione di controllo ha evidenziato che l'ente locale ha effettuato una doppia contabilizzazione per un importo parziale, in parte entrata e in parte spesa, dello stesso importo.

L'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa depositi e prestiti nel corso del 2014 è stata,

difatti, accertata , per il suo intero ammontare (€ 15.500.000,00) con imputazione al Titolo V delle entrate, e pure in parte (€ 6.888.808.09) nel Titolo II delle entrate, producendo l'aumento non reale dell'ammontare di queste ultime e sfalsando i dati finanziari e contabili, con conseguenziale variazione degli equilibri di bilancio costruiti dall'ente, del risultato di amministrazione, del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per il 2014.

La Sezione, ha evidenziato la corretta neutralizzazione contabile dell'anticipazione di liquidità. Infatti la stessa corte ha più volte evidenziato che tali anticipazioni, da un lato, non costituiscono indebitamento ai sensi dell'art. 119 Cost., dall'altro, non possono essere utilizzate per incrementare l'avanzo di amministrazione con conseguenti effetti espansivi sulla capacità di spesa, dovendosi, pertanto, identificare un corretto meccanismo di sterilizzazione o neutralizzazione che il Comune di Acri ha correttamente identificato nell'inserimento di uno specifico capitolo al Titolo III della spesa menzionato "Rimborso anticipazione liquidità d.l. 24 aprile 2014, n. 66, art. 32".

Ciò che, invece, ha dato vita all'aumento fittizio delle entrate, è la doppia contabilizzazione di parte consistente dell'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa depositi e prestiti nel 2014, per l'ammontare di € 6.888.808,09.

L'ente ha giustificato detta doppia contabilizzazione parziale con il fatto che l'inserimento nel titolo II delle entrate dell'ammontare di € 6.888.808.09 (parte degli € 15,5 Ml. concessi dalla Cassa depositi e prestiti) sarebbe stato necessario per consentire il pagamento di tutti i debiti fuori bilancio di pari importo riconosciuti al 31 dicembre 2013 (con appostamento della stessa cifra al Titolo I della spesa per debiti fuori bilancio).

Ma a parere della Corte, le risorse destinate a finanziare i debiti fuori bilancio dovevano essere reperite nei bilanci successivi di vigenza del piano, in esecuzione, peraltro, della delibera di riconoscimento del Consiglio comunale del 25 luglio 2014, n. 39, e non nell'anticipazione di liquidità.

Pertanto la giustificazione dell'ente circa la neutralità dell'operazione di accertamento doppio dell'entrata da anticipazione di liquidità a causa della intervenuta eliminazione del residuo attivo corrispondente alla quota che aveva finanziato i debiti fuori bilancio non è stata considerata accettabile dalla corte.

L'operazione di cancellazione, infatti, a parere della corte risulta del tutto irrilevante dal punto di vista del piano, in quanto non ha annullato la riduzione, per l'importo di € 6.888.808,09, del disavanzo/obiettivo originario di € 12.024.053,67 (c.d. disavanzo da piano), come risulta dal piano rimodulato e l'estinzione, per avvenuto pagamento, dell'impegno di spesa corrispondente ai debiti fuori bilancio era stata determinata, difatti, da una diminuzione di cassa, perciò il pagamento doveva essere

neutro ai fini del disavanzo/obiettivo.

Di conseguenza l'operazione, ha non solo alterato l'obiettivo, ma ha reso insufficienti e sottostimate le quote di ripiano annuale del disavanzo precludendo ogni possibilità di valutare l'evoluzione del risanamento essendo totalmente inattendibili i parametri.

L'errore ha, pertanto, inficiato l'intera costruzione, oltre che del bilancio, del piano di riequilibrio rendendolo totalmente incongruo nella definizione dell'obiettivo ed impedendo, quindi, ogni seria valutazione da parte della Sezione regionale nella fase di controllo sullo stato di attuazione ex art. 243-quater del d.lgs. n. 267/2000.

La Sezione di controllo, contrariamente a quanto prospettato dal comune, non ha omesso di considerare nelle proprie valutazioni (accompagnate da rideterminazioni dei dati finanziari) l'intervenuto pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti dall'ente locale nella misura di € 6.888.808.09 (cfr. pagine 21-23 della delibera dedicate a "*debiti fuori bilancio e passività potenziali*" ove si è evidenziato che la "*seconda contabilizzazione in entrata ha consentito all'Ente di mantenere il pareggio di bilancio anche a seguito dell'imputazione dell'importo dei debiti fuori bilancio rimasti da ripianare*" che l'anticipazione di "*€ 6.888.808,09 prevista irregolarmente nel Titolo II dell'entrata, è stata accertata ma ovviamente non riscossa (in quanto già inclusa nei 15.500.000,00 euro già riscossi al Titolo V*)" .

E il comune ha riconosciuto, la doppia parziale contabilizzazione della stessa entità economica in due diversi Titoli (il V ed il II) delle entrate del bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014, peraltro, utilizzando la medesima descrizione ("*Anticipazione liquidità decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 art. 32*"), con l'unica differenza che nel Titolo V l'anticipazione veniva contabilizzata per l'intero ammontare (€ 15.500.000,00), mentre nel Titolo II la contabilizzazione avveniva per somma inferiore (€ 6.888.808.09), pari alla consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti dall'ente locale al 31 dicembre 2013.

È evidente che tale errore contabile, producendo un fittizio e rilevante incremento delle entrate (per € 6.888.808,09), come ha sostenuto la Sezione di controllo, ha inficiato le stime fatte dall'ente locale nel piano di riequilibrio, detta circostanza ha pertanto imposto alla Sezione il ricalcolo dei principali dati finanziari, al fine di motivare il giudizio di incongruità del piano comunale.

La Sezione di controllo, stante quanto detto, ha rideterminato il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 in –6.136.801,45 euro (sostituendola alla stima positiva del comune pari a +752.007,64), il disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 7, d.lgs. 118/2011 in –19.546.738,27 euro (sostituendolo alla stima negativa del comune pari a –12.657.929,18), il disavanzo complessivo, tenendo conto

anche dell'accantonamento di € 4.255.685,82 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, in – 23.802.424,09 euro, con conseguente accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

Pertanto l'errore commesso nella doppia contabilizzazione parziale dell'anticipazione di liquidità ex art. 32 decreto legge 24 aprile 2014, n. 60, per un ammontare estremamente rilevante (€ 6.888.808,09) ha determinato, cosi come accertato dalla Sezione territoriale, l'incongruenza del piano di riequilibrio.

La Corte ha, altresì, rilevato ulteriori indici di incongruenza del piano, in relazione ai problemi riscontrati nella riscossione delle entrate proprie (più volte rilevata e segnalata anche da questo Organo di revisione) nell'innalzamento del livello delle spese correnti (entrambi i valori non avrebbero comunque rispettato le previsioni del piano), ritenendo un dato non certo l'innalzamento del livello delle entrate dipendente dall'esternalizzazione del servizio di riscossione *comunicato alla corte in fase di impugnativa della delibera*, nella lentezza a smaltire i residui passivi cosi come nella realizzazione di quelli attivi, pur avendo appurato qualche miglioramento relativo a talune annualità con riguardo a singoli specifici profili, ma fermo restando, tuttavia, il giudizio nell'insieme critico e negativo.

Con riguardo alle anticipazioni di tesoreria l'ente locale ha documentato la loro completa restituzione ma dette comunicazioni sono state parzialmente superate dalle informazioni raccolte dalla Procura generale attraverso l'accesso al sistema SIOPE dal quale risulterebbe "*uno scoperto attuale pari ad € 329.171,59*", mentre in relazione alla richiesta di accesso al fondo di rotazione per la stabilità degli enti locali nella misura massima concedibile, il Comune di Acri ha dimostrato di avere rinunciato ad esercitare tale facoltà (attestato del 30 settembre 2016 rilasciato dal Responsabile comunale del Settore finanziario).

In relazione alla ventilata possibilità di procedere alla dismissione di immobili in titolarità del Comune di Acri, con destinazione integrale e prioritaria delle risorse derivanti dai proventi delle vendite al risanamento finanziario del bilancio comunale, trattasi, a parere della Corte, di un'ipotesi futura e comunque non suffragata da alcuna prova documentale di riscontro, non essendo stati neppure identificati i suddetti immobili (con congrua e reale stima di valore).

Stante quanto sopra il giudizio complessivo sul piano di riequilibrio presentato dal Comune di Acri è negativo, per l'incongruità dello stesso, per l'errore di contabilizzazione di una parte consistente dell'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa depositi e prestiti nel 2014, per le criticità nella riscossione delle entrate, nell'aumento delle spese correnti, nello smaltimento dei residui passivi e nella realizzazione di quelli attivi.

La sezione ha quindi concluso che il disavanzo complessivo da ripianare è pari a euro 23.802.424,09, di cui euro – 6-136.801,45 quale disavanzo esistente al 31/12/2014 che doveva

essere ripianato entro la durata del PRFP ed euro – 17.665.622,64 da ripianare in trent'anni; il PRFP del comune aveva previsto, invece, rispettivamente euro – 3.496.795,58 ed euro – 9.524.965,69, per un totale di euro – 13.021.761,27.

Pertanto le misure previste per coprire il disavanzo complessivo, ovvero l'aumento delle riscossioni e la riduzione delle spese, non sono state ritenute sufficienti. E questo ha inficiato in modo rilevante la veridicità dei dati contabili su cui si fondavano le previsioni del piano di riequilibrio, che sono risultate in definitiva inattendibili e ne hanno determinato il diniego all'approvazione da parte della Corte.

Dalle conclusioni della Corte si evince sostanzialmente che il giudizio complessivamente negativo sulla congruità del piano di riequilibrio, oltre che alla errata contabilizzazione di una parte dell'anticipazione di liquidità, è sicuramente riconducibile anche ad una ordinaria persistente e perdurante difficoltà di riscossione, più volte rilevata da questo Collegio dei Revisori, che determina costantemente il ricorso alle anticipazioni di liquidità per far fronte alle esigenze di cassa.

Le raccomandazioni più volte espresse da questo Organo di Revisione in merito alla necessità di adottare opportune misure volte a contrastare l'evasione tributaria ed a normalizzare, riportandolo a livelli fisiologici, il ciclo di riscossione dei tributi si collocano, dunque, in un quadro di sostanziale convergenza con le valutazioni effettuate dalla Corte.

Il Collegio dei Revisori, pertanto, stante quanto sopra ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 149 del 2011,

INVITA

il Consiglio Comunale, a deliberare lo stato di dissesto dell'ente.

Addì, 23/12/2016

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Daniele Carlomagno

Dott.ssa Lidia Masullo

Dott. Tommaso Luciano Bruno